



## 9. Mediazione civile e commerciale - Strumenti e rimedi. Cosa mutuare dalla mediazione familiare.

Diversamente dalla mediazione familiare la mediazione civile è da intendersi alternativa in senso proprio in quanto la definizione di una lite in mediazione a mezzo del verbale di conciliazione sostituisce integralmente il contenzioso giudiziale, non essendo più necessario per le parti e costituendo lo stesso accordo di mediazione valido titolo di esecuzione. Anche nel caso della mediazione civile vi è un terzo neutrale, il mediatore, per facilitare la comunicazione e la negoziazione tra le parti in conflitto. Il procedimento si basa sull'autonomia delle parti coinvolte e sulla ricerca di una soluzione concordata, al fine di evitare la decisione imposta da un tribunale. La mediazione civile offre numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali vie legali. Innanzitutto, è un processo più rapido ed economico, poiché evita i costi e i tempi di un procedimento giudiziario. Inoltre, promuove un clima di collaborazione e rispetto reciproco, consentendo alle parti di esprimere il proprio punto di vista e di partecipare alla ricerca di una soluzione, potendo mantenere integra la relazione anche per futuri nuovi rapporti. La mediazione civile promuove la responsabilità individuale e la partecipazione attiva, contribuendo a ridurre il carico dei tribunali e a promuovere una giustizia più umana e collaborativa.

La mediazione civile può essere utilizzata per una vasta gamma di controversie, tra cui quelle relative a contratti di qualsivoglia natura, vicinato, diritti reali, famiglia, eredità e quant'altro rientri nella materia civile. Il mediatore aiuta le parti a identificare, circostanziare e gradare i loro interessi, a esplorare opzioni di soluzione e a trovare un accordo che sia accettabile per entrambe. Altra caratteristica della mediazione civile è la **riservatezza**. Le discussioni e le proposte avanzate durante il processo di mediazione sono confidenziali e non possono essere utilizzate come prove in un eventuale procedimento giudiziario. Questo favorisce un clima di apertura e incoraggia le parti a esplorare soluzioni creative e innovative e a formulare proposte che, se non accolte, non vincolano il proponente a un ridimensionamento dei diritti da far valere nella eventuale sede giudiziaria successiva. La mediazione civile si basa sul principio del consenso volontario. Le parti coinvolte devono essere disposte a partecipare attivamente e a lavorare insieme per raggiungere un accordo. Se non si raggiunge un accordo, le parti possono sempre intraprendere l'azione giudiziale.



## IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA

### Mediazione familiare e Mediazione Civile

Avv. Rosemary Perna – 2023

Le tecniche della mediazione familiare possono essere attuate anche dal mediatore civile. Tuttavia vi è da evidenziare che mentre il sistema nel quale interagisce il mediatore familiare si compone di due soggetti, rimanendo all'esterno tutta la rete delle loro relazioni, il mediatore civile si trova a misurarsi con un sistema più composito in quanto intervengono anche gli avvocati dei mediandi. Il grado di attenzione e di energia richiesto è senz'altro superiore, anche nei casi in cui la controversia potrebbe non essere così complessa come nel caso di ex-coniugi che devono trovare una diversa dimensione familiare. Il conflitto, abbiamo già detto, è tanto maggiore quanto più forte è la relazione che lo genera ed il grado di investimento. Se la coppia amorosa costituisce sicuramente una delle relazioni umane più profonde non sono certo da trascurare le relazioni con i membri delle famiglie di origine, quali ad esempio i rapporti fra fratelli che si confrontano e confliggono sulla divisione ereditaria. In questi casi il vissuto entra prepotentemente nella relazione ormai adulta, ma trova confronto nell'esperienza passata. Meno intuitivo, ma altrettanto complesso, può risultare un conflitto sul piano delle relazioni professionali, commerciali o finanziarie in cui i soggetti che si incontrano hanno legami meno forti e duraturi. In questi casi la difficoltà maggiore è quella di ricondurre i diversi soggetti nel mondo dell'altro, immaginare e comprendere quale sia il bisogno che li abbia portati davanti al mediatore al di là di qualsivoglia condizione di procedibilità<sup>1</sup>. A questi vissuti così disomogenei si affiancano altre le esperienze ed i vissuti dei soggetti che siedono al tavolo, non da ultimo quelle di ciascun avvocato in assistenza alle parti. Oltre alle caratteristiche intrinseche della personalità di ciascun avvocato si deve tener conto del loro contesto professionale, i propri bisogni di uomo/donna e di professionista. Pertanto l'esplorazione non potrà che includere anche loro potendo rendersi necessario disinnescare una influenza negativa non dettata dalla reale tutela dell'assistito, ma da altre dinamiche, e ricondurre l'attenzione ai veri protagonisti che si pongono o sono posti in secondo piano dai loro stessi legali. Non di rado al tavolo della mediazione siedono altri soggetti, genitori, coniugi, figli, colleghi, responsabili di altri settori della stessa azienda ecc.. Ciascuno di questi possibili accompagnatori è portatore di una visione e di un interesse apparentemente estraneo alla controversia, ma capace di influenzare il punto di vista e le determinazioni delle parti ufficialmente in mediazione. Gli strumenti del bravo mediatore civile

---

<sup>1</sup> La mediazione civile in base alla regolamentazione del d. lgs 28/2010 si caratterizza di alcuni passaggi obbligati. Le parti sono per così dire costrette a sedersi innanzi al mediatore per poter accedere al tribunale.



## IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA

### Mediazione familiare e Mediazione Civile

Avv. Rosemary Perna – 2023

saranno gli stessi del mediatore familiare oltre alla eventuale specifica competenza giuridica della materia trattata.

La mediazione civile, differentemente dalla mediazione familiare che è totalmente volontaria (la coppia partecipa ad un procedimento di mediazione perché lo vuole ed entrambi i coniugi fanno espressa richiesta al mediatore di intraprendere detto percorso), risulta in alcune materie obbligatoria al fine del superamento della condizione di procedibilità in giudizio. In altre parole i litiganti che vogliono portare all'attenzione del giudice una controversia in una delle materie specificatamente previste dal legislatore<sup>2</sup> devono in via propedeutica obbligatoriamente rivolgersi alla mediazione e ricercare insieme una soluzione. Solo successivamente possono rivolgersi al giudice, ovvero la tradizionale figura giudicante messa a disposizione dall'ordinamento, affinché prenda una decisione sulla soluzione della lite in applicazione delle norme di diritto senza che all'interno del procedimento di formazione del giudizio entrino a far parte componenti di conoscenza diversa da quanto rilevante per l'individuazione della norma da applicare. **Nel giudizio civile non interviene alcun esame della dinamica relazionale e dell'investimento emotivo delle parti, dei bisogni che hanno inteso soddisfare con la relazione instaurata per contratto o per casualità nè degli elementi collaterali che hanno portato alla frattura, alla lite.**

Le fonti normative di riferimento sono il D.Lgs 28 del 2010 ed il DM 180 del 18/10/2010. Questi interventi normativi sono stati oggetto di recentissima riforma che ha integrato il Decreto 28, con ampliamento dello spettro delle materie soggette ad obbligo di tentativo di mediazione e che ha introdotto nuovi parametri per gli Organismi, i mediatori e le spese di procedimento (DM 151 del 31/10/2023).

Fino allo scorso 30 giugno 2023 la mediazione civile era caratterizzata da un primo incontro cosiddetto informativo nel quale era richiesto al mediatore che illustrasse gli scopi del procedimento di mediazione e la modalità di svolgimento. In via di prassi a questo incontro si presentavano le parti

---

<sup>2</sup> Le materie obbligatorie inizialmente previste dal legislatore del 2010 erano *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari*, integrate con la riforma Cartabia anche con *associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura*.



## IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA

### Mediazione familiare e Mediazione Civile

Avv. Rosemary Perna – 2023

con i loro avvocati e quest'ultimi illustravano il punto di vista di ciascuna parte manifestando in loro vece se vi fossero presupposti per lavorare in mediazione.

Dal 1 luglio 2023 questa fase di verifica di presupposti è stata rimossa e le parti si devono ritenere all'interno del procedimento sin dal primo momento potendo quindi entrare subito nel merito della questione. Gli effetti di questo cambiamento saranno tutti da verificare [la versione integrale del presente elaborato è stata conclusa nel mese di Ottobre 2023] , ma per quanto qui di interesse ci limitiamo ad esaminare come il mediatore civile possa gestire contemporaneamente parti coinvolte nella lite e gli operatori che li assistono e talvolta le rappresentano anche.

Gli operatori del diritto, in base al loro livello di formazione in materia di negoziazione e mediazione, approcciano agli incontri di mediazione, al primo in modo particolare, con a mente dinamiche tipiche processuali, ovvero di richiamo al tenore anche letterale delle norme di riferimento del caso in trattazione e con atteggiamento avversativo o, comunque, di affermazione di una posizione rigida non di rado richiamando norme del codice di procedura civile e tentando di riportare nel contesto del procedimento di mediazione istituti tipici del processo, sollevando questioni riguardanti ad esempio la legittimazione attiva e passiva, il litisconsorzio, il *petitum*, le prove, le dichiarazioni di non rinuncia a diritti ecc... Non di rado sono proprio le parti presenti personalmente, sollecitate dalle attivazioni emotive che la discussione del loro caso attiva, a chiedere un confronto che vada al di là degli aspetti tecnico giuridici. Affinché scatti un meccanismo di confort e di volontà di espressione diretta intercorre del tempo legato alla novità per i partecipanti direttamente interessati, diversamente dagli avvocati che, invece, hanno quasi certamente una precedente esperienza di mediazione.

Anche nella mediazione civile sono identificabili delle fasi sebbene, come abbiamo già avuto modo di precisare, di durata più compatta stante la brevità della procedura. Il mediatore civile, così come fa il mediatore familiare, ha il compito iniziale di costruire il contatto e la fiducia. Una delle diversità prevalenti fra i due diversi tipi di mediazione è l'aspetto temporale in quanto il mediatore civile si ritrova a creare questo contatto in un unico incontro, anzi nella precedente previsione normativa in pochi minuti in quanto nel successo della creazione di fiducia e confort delle parti si determinava la condizione psichica di parti e avvocati di superare la fase di verifica di presupposti e dare avvio alla procedura. Oggi il mediatore può fare affidamento su un completo primo incontro in cui dovrà entrare in contatto con le ragioni che portano le parti nel procedimento, conoscere le stesse e



## IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA

### Mediazione familiare e Mediazione Civile

Avv. Rosemary Perna – 2023

percepire le motivazioni personalissime ed interiori che hanno innescato la lite e nello stesso tempo riuscire a comprendere temperamento, stile di lavoro e preparazione ed interessi degli avvocati che assistono le parti. La parte più critica della procedura è creare nelle parti il convincimento che il confronto possa portarle ad una soluzione. Non di rado si intravede che le parti vorrebbero risolvere. Tuttavia il ritorno periodico alle posizioni rigide iniziali o la narrativa accusativa della vicenda passata impedisce loro di progredire.

Gli strumenti di lavoro anche in questo caso sono quelli dell'ascolto attivo, riformulazione, problem-solving, reframing aggiungendosi nella mediazione civile anche una valutazione prognostica di tempi ed esiti dell'eventuale giudizio che potrebbe seguire in conseguenza del fallimento della mediazione.

#### **Mediazione familiare complementare al giudizio, Mediazione civile propedeutica.**

La fase iniziale, post riforma Cartabia entrata in vigore il 30 giugno 2023, non prevede più un vero e proprio momento illustrativo da parte del mediatore delle finalità ed il funzionamento del procedimento di mediazione civile. Tuttavia tale fase introduttiva è imprescindibile per far conoscere alle parti sostanziali il contenitore all'interno del quale gli si propone una discussione sulle questioni che le affliggono. Nella fase introduttiva del primo incontro il mediatore dovrà riuscire a esprimersi generando fiducia ed empatia. Dovrà manifestare accoglienza, disponibilità e flessibilità nella conduzione del primo e dei successivi incontri. Il mediatore invita le parti a descrivere il tema conflittuale specifico emergente e attraverso la narrazione dei partecipanti dovrà cogliere gli elementi che connotano il conflitto ad ampio raggio e la modalità di espressione dell'ostilità. Compresa la modalità espressiva dell'ostilità il mediatore potrà indirizzare le parti a rappresentare i propri interessi in una modalità che accantoni l'animo contrappositivo e stimolare i partecipanti ad indicare un loro modello ideale di lavoro. Non di rado, infatti, pur in presenza di un'ottima capacità di auto-controllo, ciascun partecipante ha un diverso personale approccio ai temi in discussione e all'analisi degli stessi. Pertanto consentire alle parti e ai loro avvocati di esprimere la loro lettura del caso che li riguarda è fondamentale per evidenziare differenze e costruire tutti insieme un modello di analisi al quale fare riferimento. Frequentemente emerge che le parti prima della mediazione non siano riuscite a trovare punti di contatto perché hanno impostato il confronto ciascuno condizionato dalla sola propria modalità di analisi, con scarso ascolto e scarsa reale volontà di compenetrare



## IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA

### Mediazione familiare e Mediazione Civile

Avv. Rosemary Perna – 2023

quanto l'altro intenda affermare. Ricondurre le parti ad un metodo condiviso consente loro di attivare il confronto su un terreno comune. Ne è un esempio l'interpretazione di dati contabili, siano essi bilanci societari, condominiali o familiari. In primis bisogna verificare se la quantità e la qualità di informazioni siano le medesime per entrambe le parti. Alcune volte l'incontro di mediazione costituisce per le parti un momento di acquisizione di informazioni mancanti che per una serie di ragioni, tempo, accesso, difficoltà di reperimento, non si hanno. Per esaminare dei dati contabili è necessario poter comparare le scritture con gli estratti conto e caso tipico è la mancanza di disponibilità per una delle parti o entrambe di uno dei due elementi. Quando lo scambio dei dati si completa allora è possibile avere finalmente un confronto sulla base di realtà e non più supposizioni che alimentano l'immaginazione e l'interpretazione. La dimensione psicologica cambia. Non è caso isolato che in tale nuova dimensione di realtà una delle parti è portata ad abbandonare il tavolo di mediazione in quanto si rende conto che la propria posizione iniziale non è più sostenibile, ha perso il sostrato immaginativo che l'alimentava. In tali casi un gesto manifesto o sottinteso di condivisione della erronea percezione rende possibile modificare i termini del confronto e costruire un accordo.

La fase iniziale si esaurisce con il momento introduttivo di presentazione della mediazione dei partecipanti, della modalità di svolgimento e la condivisione dei temi da discutere ed eventualmente programmato un tempo successivo di raccolta dati mancanti. Se le parti avranno espresso volontà di proseguire il lavoro insieme si programma un secondo incontro di verifica dei compiti assunti anche collateralmente alla mediazione e si comincia ad esplorare possibili approcciolutivi con formulazione di proposte o di disponibilità a cedere su aspetti di secondaria importanza.

Il mediatore stimola tale formulazione e i punti di vista individuali. Non è da sottovalutare la reticenza ad esprimersi per primo per paura di compromettere la propria posizione. E' qui che interviene il mediatore proponendo di lavorare con astrazione o formulando delle ipotesi di partenza intorno alle quali le parti possono dichiararsi molto distanti o manifestare possibilità di considerazione della ipotesi emersa. Il mediatore può a questo punto può proporre o riproporre incontri separati per consentire la libera espressione di ciascuna parte e raccogliere così soglie di disponibilità che davanti all'antagonista la parte non si sentiva di esprimere.

E' importante che nella fase delle proposte venga presa nota dei punti emergenti anche per poterli ribadire in una fase successiva. Infatti nel procedimento di mediazione, come in ogni processo



## IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA

### Mediazione familiare e Mediazione Civile

Avv. Rosemary Perna – 2023

decisionale, la mente umana è ondivaga e fluttuante, un attimo sembra accoglibile uno scenario, l'attimo successivo quanto ipotizzato non appare più percorribile. Poter richiamare da parte del mediatore scenari in un certo momento presi in considerazione permette di non lasciar prevalere ripensamenti dettati dal solo flusso emozionale. Alla fine dell'incontro di scambio di proposte il mediatore può valutare se estendere una minuta o un memorandum riservato e non riproducibile con la funzione di consentire a tutti di avere gli elementi emersi chiari davanti agli occhi senza possibilità di negare quanto costruito pur senza che ciò costituisca un vincolo o un divieto di ripensamento.

Per giungere allo scambio di proposte potrebbe rendersi necessario l'impiego di consulenze tecniche, ammesse nella mediazione e appunto denominate consulenze tecniche di mediazione. In questo caso le parti accettano di nominare, tra i consulenti proposti dall'organismo di mediazione, un professionista esperto della materia oggetto di conflitto al quale chiedere di rispondere a specifici quesiti che insieme le parti formulano.

Il consulente, come il mediatore, è un soggetto terzo imparziale e svolge la propria attività in favore del procedimento e non di una o dell'altra parte. E' importante che le parti ne comprendano il ruolo. Alcune volte le parti, alimentate dai loro legali, poco avvezzi ai procedimenti di mediazione e più inclini al processo giudiziale, manifestano di voler nominare un consulente di parte. Tale nomina a parere di chi scrive risulta confliggente con la *ratio* stessa della consulenza di mediazione. Infatti la consulenza di mediazione è uno strumento di esame tecnico della questione che non ha vincoli per nessuno ed assolve ad una funzione diversa dalla CTU che viene disposta dal giudice in tribunale quale strumento di sua valutazione e giudizio in aspetti specialistici a lui non noti. La CTM ha lo scopo di offrire elementi oggettivi che le parti possono valutare di tenere in considerazione nella modalità a loro più confacente.

La consulenza di mediazione può avere anche la funzione di costituire la base della formulazione formale di una proposta del mediatore ex art 14 comma 2 punto c) del d. lgs 28/2010, ma anche in questo caso si tratta di una proposta, accoglibile dalle parti o rifiutabile sebbene con le ripercussioni di cui all'art.13 del decreto<sup>3</sup>. Ipotizzare necessità di nominare un consulente di parte da affiancare

---

<sup>3</sup> Art. 13 del D. lgs 28/2010 nella versione riformata: “*Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione*  
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, **il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta**, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo



## IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA

### Mediazione familiare e Mediazione Civile

Avv. Rosemary Perna – 2023

al consulente di mediazione significa manifestare sfiducia in quello che sarà l'operato del CTM che lavora per le parti e non per il mediatore che non è né giudice né arbitro. Ragionare in termini di consulente di parte significa riportare un metodo contrappositivo all'interno di un procedimento che è in *re ipsa* collaborativo.

La fase conclusiva della mediazione consiste nel momento in cui si ripercorrono gli scenariolutivi emersi e gli aspetti condivisibili e condivisi per l'estensione di un accordo di conciliazione o, diversamente, si ha una presa d'atto dell'impossibilità di convergere verso una soluzione di soddisfazione di entrambe le parti. La stesura di un testo definitivo di accordo può richiedere tempo ed è la fase che viene delegata agli avvocati. Proprio questa attività connota l'assistenza in mediazione. Gli avvocati nel firmare un verbale contenete l'accordo danno esplicito atto che lo stesso è conforme alle norme imperative dell'ordinamento e all'ordine pubblico.

Diversamente dalla mediazione familiare, la stesura degli accordi avviene all'interno del procedimento di mediazione. Nella mediazione familiare le parti redigono un documento d'intesa che portano ai loro legali per la verifica della conformità legale e per la finalizzazione all'interno di un accordo di negoziazione assistita o di domanda di separazione consensuale. In sé il documento d'intesa non costituisce alcun vincolo legale per le parti che vedranno sorgere i loro obblighi solo a conclusione degli iter successivi richiamati. Nella mediazione civile il verbale finale contiene il testo di accordo conciliativo con importanti effetti per le parti in quanto tale testo forma un atto esecutivo, ovvero le obbligazioni ivi descritte nascono alla sottoscrizione del documento e ove non adempiute la parte avente interesse può richiederne l'esecuzione forzata.

## Conclusioni

Il conflitto, di qualsiasi natura esso sia, combina bisogni non soddisfatti o non più soddisfacibili attraverso l'affidamento ad un altro soggetto diverso da sé. Il bisogno può essere non espresso e non riconosciuto così da generare una proiezione oppure può essere riconosciuto, ma per diversi motivi vi è una aspettativa di comprensione e soddisfazione da parte dell'altro o, ancora, il bisogno

---

*corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. ..."*





## **IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA**

### **Mediazione familiare e Mediazione Civile**

Avv. Rosemary Perna – 2023

riconosciuto e consapevolizzato può generare una richiesta esplicita anche chiara, ma che comunque l'altro non ritiene di soddisfare o di poter soddisfare.

La figura del mediatore incide sull'emersione di tali bisogni affinché le parti possano reciprocamente giungere alla formulazione di proprie richieste chiare e consentire ad entrambe le parti confliggenti la possibilità di collaborare per trovare una modalità di soddisfacimento delle necessità di entrambe le parti.

Gli strumenti impiegabili sono vari in base alla disponibilità di tempo, di collaborazione delle parti e della loro capacità di affidarsi al mediatore per l'esplorazione dei loro vissuti e alla disponibilità anche di chi li assiste legalmente. Attraverso il percorso proposto e agli strumenti impiegati si potrà compiere un processo virtuoso di investigazione di chiarimento delle aspettative e delle possibili soluzioni. Il percorso potrebbe anche non avere un esito positivo, ma in sé costituisce l'opportunità che ciascuna parte si sarà concessa per un'analisi senza pregiudizi o secondi fini ed avrà sicuramente arricchito il proprio bagaglio conoscitivo del caso che lo riguarda, spendibile anche nei contesti che successivamente alla conclusione nel procedimento di mediazione si presenteranno.

Non è raro, infatti, che anche percorsi di mediazione, sia familiare che civile, conclusi negativamente, conducano ad accordi e transazioni al di fuori del procedimento, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Infatti un elemento determinante nel procedimento di mediazione è quello temporale. Il tempo è una variabile che condiziona ciascun partecipante, non da ultimo il mediatore stesso. Ciascun partecipante è collocato nella propria dimensione temporale che deve in qualche modo corrispondere e trovare un punto di contatto con quella degli altri. In altre parole i tempi devono essere maturi per tutti. Nella separazione personale dei coniugi in mediazione familiare devono essere maturi per entrambi i tempi di superamento ed elaborazione del lutto derivante dalla frattura insanabile della coppia stessa. Nelle liti di altra natura le parti devono essere pronte a sciogliere il rapporto non solo dal punto strettamente giuridico e/o contrattuale, ma anche sotto la sfera psicologica, emotiva, relazionale per potersi proiettare verso nuove e più nutrienti situazioni, progetti e relazioni. Negli ultimi 20 anni l'introduzione di sempre più incisivi principi dell'ordinamento italiano di risoluzione delle controversie non solo nelle modalità riparativa bensì compositiva ha allargato gli orizzonti della giustizia italiana e soprattutto ha inciso su elementi culturali della collettività che lentamente sta recependo quanto il legislatore italiano impone e



## IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE NELLA RELAZIONE UMANA

### Mediazione familiare e Mediazione Civile

Avv. Rosemary Perna – 2023

quanto proviene dalla positiva esperienza della comunità europea ed internazionale. L'esigenza di dialogo e pacificazione nelle relazioni si percepisce su più fronti, dallo scenario internazionale di relazione fra popoli alla necessità deflattiva delle corti. Prossimo traguardo importante sarà la messa in pratica della mediazione in ambito penale di cui la stessa riforma Cartabia menzionata ne prevede effettiva introduzione con nuove professionalità e competenze da sviluppare nell'ambito della mediazione.

**La mediazione penale<sup>4</sup>** è un processo alternativo al procedimento penale tradizionale che mira a risolvere i conflitti tra l'autore di un reato e la vittima, mediazione penale per la quale reo e vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal commesso reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri. Promuovendo la responsabilità, la riparazione e la riconciliazione la mediazione penale rientra in una previsione concettuale più ampia di cosiddetta **Giustizia riparativa**. Coinvolge un mediatore neutrale che facilita la comunicazione tra le parti, incoraggiando il dialogo e la negoziazione per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti. La mediazione penale può portare a una riduzione delle pene o addirittura alla sospensione del procedimento penale, offrendo un'opportunità per la riparazione del danno causato dal reato e per la prevenzione della recidiva. Infine si evidenzia che è proprio del 31/10/2023 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Ministeriali di attuazione della riforma Cartabia in materia di mediazione civile D.M. 150 del 2023 e D.M. 151 del 2023 in materia di mediazione familiare, un ulteriore recentissimo tassello che favorisce la cultura della mediazione e della gestione dei conflitti in una direzione conciliativa attraverso l'implementazione normativa del settore.

---

<sup>4</sup> Ministero della Giustizia, 2000, Mediazione e giustizia riparatoria nel sistema penale italiano.

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_3=4\\_55&facetNode\\_2=0\\_2\\_11&previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS31410#:~:text=In%20quest'ambito%20si%20colloca,un%20giudizio%20pronunciato%20da%20altri.](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=4_55&facetNode_2=0_2_11&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31410#:~:text=In%20quest'ambito%20si%20colloca,un%20giudizio%20pronunciato%20da%20altri.)